



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

28/2012
MAGGIO/3/2012 (*)
10 Maggio 2012

***L'INPS CHIARISCE ULTERIORMENTE
LE MODALITA' PER ATTUARE
L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLE
STAZIONI APPALTANTI NEL CASO IN
CUI, IN SEDE DI EMISSIONE DEI
MANDATI DI PAGAMENTO, VENGA
EMESSO UN DURC, RIFERITO
ALL'APPALTATORE E/O AI
SUBAPPALTATORI, CON ESITO DI
NON REGOLARITA'.***

Con la circolare mensile del mese di Febbraio 2012 (*id*: numero 7), abbiamo approfondito le novità introdotte in materia di **responsabilità solidale fra committente, appaltatore e subappaltatore nell'ambito del contratto di appalto**, di cui agli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in specie per quelli **pubblici**.

Invero, il quadro normativo – nel corso degli ultimi anni – è andato, sempre più, articolandosi proprio per garantire il lavoratore, sia dal punto di vista retributivo, sia da quello contributivo e, dunque, delle tutele previdenziali.

In questa ultima direzione si inserisce la circolare dell'INPS n° 54 del 13 aprile scorso.

Con il predetto documento di prassi, infatti, l'Istituto di previdenza definisce ulteriormente le modalità operative per la corretta applicazione della previsione **ex art. 4 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010**.

Come noto, tale normativa concerne **l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore dei lavori e/o dei subappaltatori**, accertata a seguito dell'emissione di un DURC con esito negativo che attesti, pertanto, la mancata regolarità dell'azienda.

Il D.P.R. n. 207/2010, costituente il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, **ha introdotto la previsione in base alla quale**, in presenza di un durc irregolare, relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, **l'Amministrazione pubblica committente**, attraverso la persona del responsabile del procedimento, **trattiene**, dal certificato di pagamento, **l'importo corrispondente alle inadempienze accertate in sede di rilascio durc, e nello stesso evidenziate, provvedendo direttamente al versamento delle somme all'INPS, INAIL e, per le aziende del settore, alle Casse Edili.**

Tale trattenuta può essere effettuata **non solo nel caso in cui il durc negativo si riferisca all'appaltatore principale, ma anche** nel caso in cui le posizioni irregolari siano afferenti ad **uno dei subappaltatori**.

Pertanto, precisa la circolare n. 54, nel momento in cui la Stazione appaltante dovesse ricevere un durc contenente l'indicazione della "non regolarità" di una delle aziende della filiera dell'appalto, **il responsabile del procedimento dovrà, previa sospensione dei pagamenti a favore dell'esecutore dei lavori, inviare, tramite posta elettronica certificata, apposita comunicazione agli Enti previdenziali manifestando la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.**

Inoltre, lo stesso, *prima di procedere materialmente al versamento delle somme risultanti non versate all'Ente, dovrà richiedere un aggiornamento della posizione debitoria, dell'appaltatore e/o subappaltatore, al fine di verificare se la stessa abbia subito modifiche per effetto di eventuali adempimenti/inadempimenti dell'azienda successivi al rilascio del durc.*

Una volta accertato il *quantum debeatur*, **il materiale pagamento delle somme dovute all'INPS dovrà avvenire adoperando le stesse modalità che avrebbe utilizzato l'appaltatore (o il subappaltatore) per effettuare il versamento: sarà cioè necessario predisporre un modello di pagamento unificato F24 indicando, nella sezione "contribuente", i dati dell'azienda sostituita, e nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore", il codice fiscale della stazione appaltante, che materialmente effettuerà il versamento, con l'aggiunta del codice, all'uopo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 11 aprile 2012, "51" avente il significato "intervento sostitutivo – art. 4 del DPR n. 207/2010". Successivamente sarà opportuno che il responsabile del**

procedimento dia notizia del pagamento, sempre tramite pec, alla Sede INPS di competenza.

Di particolare interesse il paragrafo 7 comma 3 della circolare *de qua*. In esso, l'Istituto di previdenza ricorda la previsione dell'art. 7 c. 3 del D.M. 24 ottobre 2007, ampiamente disattesa, nella pratica, dall'INPS stesso: **il preavviso di accertamento negativo.**

Infatti, preventivamente all'emissione di un durc con esito negativo, **il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione debitoria entro un termine non superiore a 15 giorni.**

Dulcis in fundo, segnaliamo che **il tema della responsabilità solidale negli appalti si è arricchito**, per effetto dell'art. 2, comma 5-*bis* del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 (*che sostituisce l'articolo 35, comma 28, del decreto legge 223/06 convertito dalla legge 248/06*), di un ulteriore tassello: **la responsabilità anche in materia di debiti fiscali (id: ritenute IRPEF sul lavoro dipendente ed IVA dovuta sulle prestazioni oggetto dell'appalto).**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA